

---

# **MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 ADOTTATO DA**



## **PARTE GENERALE**

## **INDICE**

### **1) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

- 1.1. PREMessa
- 1.2. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PESRONE GIURIDICHE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI
- 1.3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 231/2001
- 1.4. DESTINATARI DEL MODELLO
- 1.5. AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

### **2) SANZIONI APPLICABILI**

### **3) MODELLO ADOTTATO DA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS**

- 3.1) MOTIVAZIONI DI FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGAQNIZZAZIONE E GESTIONE
- 3.2) FINALITA' DEL MODELLO
- 3.3) STRUTTURA DEL MODELLO
- 3.4) ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
- 3.5) ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

### **4) MAPPATURA DEI RISCHI**

### **5) ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 5.1) IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5.2) FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5.3) PREROGATIVE E RISORSE DELL'ODV

### **6) FLUSSI INFORMATIVI INTERNI**

- 6.1) REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 6.2) OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
  - 6.2.1) INFORMAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI IN GENERE
  - 6.2.2.) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE

### **7) FORMAZIONE E INFORMATIVA**

- 7.1) FORMAZIONE DEL PERSONALE
- 7.2) DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO AL PESRONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE
- 7.3) ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE

7.4) INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E TERZE PARTI

**8) SISTEMA DISCIPLINARE**

8.1) SANZIONI APPLICABILI AI DIPENDENTI

8.2) SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI

8.3) DISCIPLINA APPLICABILE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

**9) VERIFICHE DELL'ODV**

**10) MODELLO E CODICE ETICO**

## 1) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

### 1.1) PREMESSA.

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico “modello” di organizzazione, gestione e controllo di FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS ai sensi del D.Lgs.231/2001.

### 1.2) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, FONDAZIONE E ASSOCIAZIONI.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

L'istituzione della responsabilità amministrativa degli Enti mira a colpire le condotte illecite commesse all'interno delle stesse, che non sono effetto di un'iniziativa privata del singolo, ma rientrano nell'ambito di una diffusa *politica* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e viene accertata nell'ambito del processo penale.

La sanzione amministrativa per l'ente può essere applicata, infatti, esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

Sul piano oggettivo, la responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un **reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente**.

Interesse e vantaggio sono elementi richiesti in forma alternativa: il primo indica la proiezione finalistica della condotta, il secondo si riferisce invece al risultato concretamente conseguito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. lgs. 231/01, la realizzazione di un reato nell'interesse *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, che pure abbia tratto un accidentale vantaggio dalla condotta illecita, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del d. lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti **soggetti apicali**);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti **sottoposti**).

Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti di cui alla lett. b), il fatto del sottoposto coinvolge la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa di organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

La responsabilità diretta degli enti per i reati commessi da chi opera professionalmente al loro interno incontra un limite, oltre che nella tipologia di reato commesso da propri organi e dipendenti, nella predisposizione da parte della persona giuridica di appositi fattori esimenti.

Il decreto, infatti, riconosce all'ente la possibilità di andare esente da responsabilità, evitando l'incidenza del meccanismo sanzionatorio, attraverso l'adozione di strumenti di prevenzione e difesa, c.d. scudi protettivi, potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente legati alla normale dinamica con cui si attua la gestione dell'ente.

Nell'ambito di tali misure fondamentale importanza riveste il **Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del D. lgs. 231/01**, costituito da un complesso documento organizzativo avente ad oggetto la codificazione di procedure interne che, sulla base delle concrete modalità di attuazione dei fatti gestionali dell'ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Una ulteriore misura nell'ambito del **Modello succitato** e il cosiddetto Whistleblowing, infatti, l'art. 6 del citato Decreto ha previsto l'adozione di apposti canali che possano consentire ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto nonché violazioni al modello stesso (L. 179/2017).

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d. lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati, tra cui i **reati societari** (art. 25-ter) e di **abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (art. 25-sexies), alle fattispecie di **omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies), nonché – da ultimo – alle ipotesi di cui agli artt. 648 c.p. (**ricettazione**), 648-bis c.p. (**riciclaggio**) e 648-ter c.p. (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) (art. 25-octies), (**Delitti in materia di violazione Diritto d'Autore**) e (**Induzione a non rendere dichiarazioni e a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**) (art. 25 novies)

Occorre evidenziare come per effetto della L. n. 123/2007, che introduce la possibilità di affermare la responsabilità amministrativa dell'ente anche in dipendenza di delitti colposi, e non solo più dolosi, risulta notevolmente ampliato per i destinatari del sistema delineato dal D. lgs. 231/01 il rischio di essere sottoposti all'applicazione delle misure cautelari e sanzionatorie ivi previste. Infatti, i delitti previsti dall'art. 25-septies, in quanto dovuti a violazione di legge, regolamenti, ordini o discipline, oltre che di norme cautelari di ordinaria diligenza, prudenza e perizia, sono di facile verifica nell'ambito di organizzazioni collettive più o meno complesse.

Con specifico riferimento alle conseguenze sanzionatorie che l'art. 25-septies commina in capo all'ente in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si segnala il particolare rigore sia delle sanzioni pecuniarie che di quelle interdittive.

Quanto alle prime, è prevista l'applicazione di una **sanzione pecuniaria non inferiore cento quote e non superiore a mille quote**, ovvero **non inferiore a 25.800,00 euro**, visto che ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto il valore di una quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro.

Le seconde, che potranno colpire l'ente per un periodo che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, contemplan **l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di concessioni ed autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Tali misure, che si caratterizzano per l'effetto particolarmente afflittivo che sortiscono sull'attività dell'ente, potranno essere applicate alle aziende anche in via cautelare nelle more del giudizio volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente.

### 1.3) L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 231/2001

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa. Tuttavia, che si tratti di uno strumento organizzativo irrinunciabile appare evidente in considerazione della centrale funzione di esclusione della responsabilità dell'ente che la legge gli riconosce.

Tale funzione è subordinata all'effettiva idoneità del modello da valutarsi nella duplice fase della preventiva adozione e successiva attuazione. Il giudice penale dovrà, cioè, valutare sia l'idoneità del documento a svolgere la funzione di prevenzione affidatagli dalla legge, sia l'effettività delle modalità concrete con cui esso è reso operativo all'interno dell'ente.

Sempre sul piano della funzione svolta, i modelli esplicano effetti differenti in relazione al ruolo che l'autore del reato riveste nel contesto organizzativo dell'ente: nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, il modello organizzativo dovrà essere strutturato in modo da prevenire illeciti suscettibili di essere realizzati nella fase di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente; diversamente, nella situazione in cui responsabile sia un dipendente sottoposto all'altrui vigilanza il modello dovrà risultare efficace rispetto al differente momento dell'esecuzione delle decisioni stesse.

Il Modello può avere come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, gli organi competenti all'adozione del Modello, devono affidare ad un organo *ad hoc* l'incarico di assumere le funzioni di Organo di vigilanza (di seguito ODV) con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

In merito al contesto del presente modello, in particolare si veda la delibera 32/2016, paragrafo 12.3 dell'A.N.AC. che cita: - «Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda: a) l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati; b) la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati; [...]d) la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'Organismo di Vigilanza [...]».

Ancora Cass. pen., sez. II, n. 234/2010 e sez. VI, n. 43108/2011: «ai fini della sottoposizione alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti, ciò che conta è l'erogazione di un servizio "impostato su criteri di economicità"».

Il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale,

definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli impatti del CTS sul sistema dei controlli interni impongono alcune riflessioni sugli ambiti da presidiare<sup>1</sup>:

- Per la Governance (Artt. 20 e seguenti del Titolo IV -Associazioni e Fondazioni- del CTS) implicano la necessità di prestare particolare attenzione a:
  - atto costitutivo e statuto (contenuti minimi e aspetti da disciplinare)
  - composizione, nomina, funzionamento e attribuzioni degli organi sociali (Assemblea e Organo di amministrazione)
  - implementazione e monitoraggio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
  - policy e linee guida generali per la conduzione delle attività (incluso **Codice Etico e Modello 231**)
  - funzionamento della struttura (dimensionamento, articolazione organizzativa, attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e attribuzione di poteri coerenti all'organizzazione)
- Per il Conflitto di interessi degli Amministratori (Art. 27 CTS) la definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:
  - nomina degli amministratori;
  - autodichiarazioni in tema di assenza di conflitto di interessi;
  - gestione delle potenziali incompatibilità
- Per le Scritture contabili e bilancio (Art. 13 CTS) la definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:
  - scritture contabili;
  - determinazione delle poste valutative;
  - elaborazione del bilancio (incl. relazione di missione);
  - processi amministrativo-contabili correlati (raccolta fondi, ciclo passivo, ecc.);
- per il Bilancio sociale (Artt. 14 e 39 CTS) Definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:

---

<sup>1</sup> *IL MODELLO 231 NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE MILANESE 29 novembre 2019 (Monti, Bellavia, Leone, Milanese) in collaborazione con ODCEC Milano*



- processo di determinazione dei dati e delle informazioni che confluiscono nel bilancio sociale;

(Obbligo per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate maggiori di 1.000.000euro l'anno, da redigere secondo le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, devono pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet.)

- per le Risorse umane (Artt. 33 e 36) e Volontari (Art. 17 CTS) Definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:

Per il personale

- processi di selezione e amministrazione del personale
- monitoraggio del rapporto % tra lavoratori e volontari/associati

Per i volontari

- comportamenti da tenere e da evitare nello svolgimento delle attività
- tempestiva e completa iscrizione in un apposito registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale
- processo di gestione dei rimborsi spese ai volontari (no retribuzione, no rimborsi forfetari)

- per la raccolta fondi Raccolta fondi (Artt. 7, 33 e 38 CTS) Definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:

- organizzazione/funzionamento del processo di raccolta fondi (pubblici, lasciti, donazioni, contributi), attuato anche mediante sollecitazione al pubblico e/o cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore
- verifiche sui soggetti privati che erogano i fondi (es. lasciti e donazioni)
- verifiche sulla provenienza dei fondi (inclusi i requisiti della normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/07)
- verifica del corretto impiego dei fondi rispetto alle finalità originarie
- processo di rendicontazione delle somme ottenute
- gestione del contante

- per l'Accesso al Fondo sociale europeo (Art. 69 CTS) Definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) sull'ottenimento, l'impiego e la rendicontazione dei finanziamenti del Fondo sociale

europeo o di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

- Per i Rapporti con Enti Pubblici (Titolo VII del CTS ) Definizione di principi comportamentali e implementazione di presidi di controllo specifici (da disciplinare in apposite linee guida e procedure) su:
  - Comportamenti da tenere e da evitare nei confronti di Funzionari Pubblici(anche in ottica anticorruzione)
  - •tracciabilità degli incontri e ripercorribilità delle decisioni assunte
  - •completezza, accuratezza e veridicità della documentazione e delle informazioni fornite (es. co-programmazione, partenariato, gestione convenzioni)

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti dell'ente collettivo: lavoratori, dirigenti, amministratori e membri degli altri organi sociali; altresì destinatari del Modello - tenuti, quindi, al suo rispetto - sono i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti (collettivamente, "Collaboratori Esterni") anche su base volontaristica.

#### 1.5) AZIONI DA PARTE DELL'ENTE CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno, l'ODV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo il Modello su indicato;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'ODV.

Al comma 2 del medesimo art.6, il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'ODV devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

## **2) SANZIONI APPLICABILI.**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che, per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) confisca;
- e) pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, concernono:

- a) l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- d) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **3) MODELLO ADOTTATO DA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS**

### **3.1) MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.**

La FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS (di seguito ANT), Fondazione al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione Della propria attività ha ritenuto necessario adottare un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello").

ANT ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti, associati, di ANT nonché di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Terze Parti, ecc.). Tutto ciò affinché detti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, sicuri e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto sulla base di anche quanto statuito dalla Giurisprudenza più recente in materia.

ANT ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria anche aggiornate dal *Position Paper* di giugno 2020 (considerazioni in materia di rischio biologico e protocolli aziendali Covid -19).

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di ANT, nell'approvare il Modello, ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di ODV, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'ODV nominato dalla Fondazione si veda il punto 5 del presente Modello.

### 3.2) FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto da ANT si fonda su di uno, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle attività associative maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla commissione dei reati (aree a rischio) contemplati dal Decreto, per prevenirne od impedirne la commissione. Tale sistema di procedure e attività di controllo nella sostanza:

a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nella attività della Fondazione, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano;

b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di ANT in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

I) un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Fondazione – che fissa le linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;

II) un sistema di deleghe che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo formativo ed attuativo delle decisioni;

III) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;

c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

d) attribuiscono ad un ODV specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le **finalità del Modello** sono pertanto quelle di:

I) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività associativa con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;

II) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ANT, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di ANT;

III) ribadire che ANT non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui ANT intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo di ANT, sia interno che esterno, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti della società civile, ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema compatibile con la struttura associativa, così da integrarsi efficientemente con la concreta operatività della Fondazione, ma nello stesso tempo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti i Destinatari, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega a ANT, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale ma anche associativa delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

A tal fine, la Fondazione si propone, con l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed al Codice Etico di ANT.

### 3.3) STRUTTURA DEL MODELLO.

Il Modello si compone di un “Codice Etico”, della presente “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” contenenti le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Completano il Modello il “Sistema Sanzionatorio” e le procedure adottate dalle singole Aree.

In merito alla Parte Speciale ANT si riserva, comunque, di valutare l’opportunità di procedere alla predisposizione di ulteriori parti speciali relative ad altre fattispecie di reato già contemplate dal Decreto.

L’articolazione del Modello in una “Parte Generale” ed in “Parte Speciale” è finalizzata a garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente costanti, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

Le singole sezioni della **Parte Speciale**, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per la fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l’**ODV** della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti associative (controllo *ex post*).

Le procedure e le misure adottate non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua valutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

ANT ha inteso, compatibilmente con la natura della propria attività che svolge con un significativo apporto strettamente volontaristico, dotarsi di un **sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e rigoroso nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.**

L'applicazione del Modello viene garantita anche mediante la definizione di regole generali e di idonee procedure per disciplinare i processi delle diverse aree di intervento, soprattutto quelle a maggior rischio di commissione dei reati, nonché da un adeguato sistema disciplinare.

Soprattutto, ma non solo, nell'area della gestione finanziaria, ANT si avvale e si avvarrà di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure manuali ed informatiche in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale così da poter procedere in qualsiasi momento all'esecuzione di controlli che individuino finalità e motivazioni dell'operazione con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permetta di far raggiungere a tutti i Destinatari che operano per la Fondazione il flusso aggiornato delle comunicazioni di natura organizzativa, gestionale, normativa ed etica necessarie per il corretto funzionamento della Fondazione e del Modello.

In considerazione di quanto sopra, l'ODV provvederà a richiedere simili aggiornamenti ed integrazioni delle singole sezioni della "Parte Speciale".

#### 3.4) ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

Ai sensi dell'art. 6, lett. a) del Decreto 231/01, l'adozione del Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente, che provvederà ad integrarlo ed aggiornarlo in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso.

Pertanto, adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione di ANT (di seguito CdA), anche le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze associative ovvero per adeguamenti normativi, sono di competenza del medesimo organo amministrativo.

È attribuito all'ODV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- I) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- II) revisione dei documenti associativi che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- III) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- IV) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;

#### 3.5) ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

---

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di ANT; sarà compito specifico dell'ODV verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività associative.

Quindi, ferma restando la responsabilità del CdA riguardo all'attuazione del Modello, si intende attribuito all'ODV il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.

#### **4. MAPPATURA DEI RISCHI**

La mappatura del rischio è una procedura eseguita per le aree e i processi dell'ente rilevati ai fini della realizzazione del Modello.

Sono stati valutati il livello di adeguatezza delle attività di controllo interno di ANT, le procedure e le prassi in uso riconducendone il risultato alla valutazione finale di Rischio Reato.

È stato esaminato l'organigramma funzionale, per verificarne la coerenza con i processi rilevati, con la divisione dei compiti assegnati e con l'operatività delle singole funzioni. Sono stati oggetto di attenzione anche i livelli di autorizzazione e controllo esistenti, al fine di evidenziare eventuali rischi, in astratto, nel flusso di input/output tra l'operatività dei subordinati e le direttive degli apicali.

La valutazione del rischio della commissione di reati e dei criteri di impatto potenziale sull'azienda come sopra descritti è stata tradotta nell'assegnazione di valori numerici predeterminati, graduati in base alla loro gravità ed assegnati in ossequio al seguente procedimento:

##### Valutazione del Rischio

Nella attività di mappatura del rischio ogni reato in rapporto al processo, alla funzione sia singolarmente che nel contesto dell'area dell'Ente di riferimento è stato valutato con i seguenti criteri:

- la "gravità - magnitudo" degli effetti (impatto/danno) dei reati presupposto sull'Ente, basandosi sulla tipologia del reato nei quali l'ente può incorrere, sulla gravità delle sanzioni previste sia pecuniarie che interdittive e sull'impatto reputazionale sull'azienda (con particolare attenzione alla gravità che comprometterebbe la continuità aziendale);
- la "probabilità" che il reato possa essere commesso, anche in assenza di comportamenti colpevoli o dolosi dei soggetti apicali e/o subordinati;
- la "copertura" intesa come comportamento virtuoso dell'Ente che ridurrebbe la probabilità che l'evento rischioso si verifici, attraverso le procedure, le prassi e le consuetudini in essere.

Tale valutazione viene espressa secondo la seguente formula  $R = G \times (P-C)$ .

Dove:



R indica il Rischio;  
 G indica la Gravità (detta anche Magnitudo);  
 P indica la Probabilità;  
 C indica la Copertura;

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori “Gravità (Impatto/Danno) G” e Probabilità (mitigata dalla Copertura P – C).

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4), come indicato nella matrice che segue:

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità (mitigata dalla $A_s$ $I_s = \text{Copertura} ) P$			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Si evidenzia che non esiste un valore 0 e, quindi, un rischio “assente”, in quanto l’adozione del MOG da parte di ANT avrà l’effetto di ridurre e mitigare la probabilità dell’evento e l’impatto o danno sull’azienda senza poterlo azzerare del tutto.

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata consente di individuare congruamente le aeree e i processi ad alta rischiosità e definire, quindi, le priorità delle azioni da intraprendere necessarie per mitigare il rischio e le probabilità che l’evento si concretizzi.

L’attività svolta ha, quindi, consentito, di procedere alla determinazione della gestione del rischio e di implementare le procedure laddove il rischio residuo di commissione del reato non fosse “accettabile”.

La presente valutazione sarà soggetta a costante revisione da parte dei componenti l’OdV, che saranno coadiuvati dalle professionalità coinvolte in azienda come a titolo esemplificativo e non esaustivo l’ufficio legale, RSPP o altre unità di controllo interne all’azienda.

## 5) ORGANISMO DI VIGILANZA.

### 5.1) IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo della Fondazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato ODV, ANT ha ritenuto di nominare un ODV collegiale.

L'ODV eleggerà al proprio interno un Presidente e potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività della collaborazione dei dipendenti e collaboratori di Ant.

La presenza nell'ODV di soggetti dipendenti o legati a ANT da un rapporto di stabile collaborazione risponde all'esigenza di far sì che l'organismo possa, fin da subito, disporre di un'immediata e approfondita conoscenza della struttura della Fondazione e dell'organizzazione della sua attività.

Peraltro, resta espressamente stabilito che la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione con l'ente è presupposto della loro partecipazione quali membri del ODV. Pertanto, la cessazione del predetto rapporto determinerà automaticamente la decadenza dalla carica di componente dell'ODV, ed il Presidente del ODV, o il componente più anziano, ove il soggetto decaduto sia il Presidente, dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al CdA per la sostituzione del medesimo.

L'ODV è nominato dal CdA e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina. I suoi membri possono essere rinominati.

Ai rapporti tra l'ente ed l'ODV si applicano le norme del codice civile in tema di mandato.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'ODV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi del supporto di quelle altre funzioni associative di ANT che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto, nonché di quelle strutture specializzate che occupano specificamente parte del proprio lavoro nell'esame delle richieste di controllo e vigilanza inoltrate dall'ODV.

In caso di disaccordo tra i componenti dell'ODV, gli stessi dovranno riferire direttamente alla Direzione della Fondazione, composta da Presidente e Direttore Generale (di seguito Direzione di ANT), per le determinazioni necessarie o comunque opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e del Codice Etico.

## 5.2) FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Da un punto di vista generale, all'ODV, spettano essenzialmente due tipi di attività, che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati, e più precisamente:

a) vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (**funzione ispettiva**);

b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze associative (**funzione preventiva**).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'ODV, di una **costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello, promovendo le opportune azioni correttive**.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'ODV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative ed operative al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli ed alle procedure associative;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente alla Direzione di ANT).

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso – che, pur integralmente e correttamente attuato, si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto – sarà proprio l'ODV di ANT a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Su di un piano più operativo, le su indicate funzioni si tradurranno nella seguenti azioni:

- a) effettuare interventi periodici (ad esempio, verifiche ispettive), sulla base di un programma annuale, diretti a vigilare:
  - I) affinché le procedure ed i controlli contemplati dal Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
  - II) affinché i principi del Codice Etico siano rispettati;
  - III) sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- a) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto e verificare che le competenti funzioni associative provvedano ad implementare le misure correttive,
- b) suggerire procedure di verifica adeguate, ferma restando in capo all'organo dirigente di ANT, ovvero agli organi sociali specificatamente deputati, la responsabilità per il controllo delle attività sociali;
- d) avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;

- f) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni associative per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.). In particolare, l'ODV dovrà coordinarsi con la segreteria generale in merito alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- g) coordinarsi con le altre funzioni associative:
- I) per uno scambio di informazioni finalizzato a tenere aggiornate le aree a rischio reato (ad es. le funzioni associative dovranno dare comunicazione per iscritto dei nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'ODV,
  - II) per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - III) per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
  - IV) per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- h) richiedere al CdA di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della Fondazione e/o a differenti esigenze associative;
- i) richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio; a tal fine all'ODV devono essere segnalate da parte dei responsabili delle diverse funzioni associative le eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di reato nell'ambito delle rispettive funzioni;
- k) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare periodicamente la lista delle informazioni che è necessario gli siano trasmesse;
- l) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto.

### 5.3) PREROGATIVE E RISORSE DELL'ODV

Per l'espletamento delle funzioni indicate, l'ODV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, alle persone e a tutta la documentazione della Fondazione, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'ODV deve essere inoltre, dotato di un budget adeguato all'espletamento delle attività necessarie al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, coordinandosi ed informando preventivamente le funzioni associative interessate.

A tal fine, l'ODV, all'inizio del proprio mandato e con cadenza annuale, presenterà all'organo dirigente una richiesta di budget di spesa annuale che ANT dovrà mettere a sua disposizione; e in ogni caso l'ODV potrà richiedere l'erogazione di somme eccedenti l'importo assegnato in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'ODV).

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le modalità operative relative alla pianificazione, all'esecuzione ed ai risultati delle verifiche ispettive l'ODV dovrà emanare un regolamento a disciplina di tali aspetti.

## **6). FLUSSI INFORMATIVI INTERNI**

### **6.1) REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

L'OdV, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, osserverà due linee di reporting con diverso riferimento temporale:

- a) reporting periodico con cadenza trimestrale alla Segreteria Generale
- b) reporting periodico con cadenza semestrale al CdA in ordine a quanto di seguito specificato.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo all'organo dirigente di ANT, l'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'ODV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'ODV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure stabilite al fine di:

- I) acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- II) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto II dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'ODV alla Segreteria Generale richiedendo anche il supporto delle strutture associative in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

### **6.2) OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

#### **6.2.1) INFORMAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI IN GENERE.**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello – nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato – qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'ODV con le modalità stabilite dal regolamento da esso adottato o dalle procedure in questo richiamate.

Eventuali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e NON anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'ODV saranno trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire:

- (a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- (b) la tutela dei diritti di enti/Fondazione e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'ODV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

#### 6.2.2) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE.

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'ODV quelle riguardanti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- c) provvedimenti e/o notizie, relative a ANT, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al Decreto;
- e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli associative, del Modello, con evidenza, da parte dell'Ufficio del personale, dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni associative da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal Decreto;
- g) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- h) obbligo di segnalare le operazioni atipiche, gli eventuali mutamenti di rischio, l'invio, delle copie dei verbali del Collegio Sindacale e del CdA.

L'ODV potrà proporre periodicamente al CdA eventuali modifiche alla casistica su indicata.

All'ODV deve essere obbligatoriamente comunicato dalla Segreteria Generale di ANT il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore in ANT e qualsiasi modifica ad esso riferita.

## **7) FORMAZIONE E INFORMATIVA.**

### **7.1) FORMAZIONE DEL PERSONALE.**

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale avviene secondo quanto previsto da specifica procedure.

### **7.2) DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE.**

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito internet della Fondazione. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione/formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate all'informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Modello.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna del Codice Etico ed alla consegna di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione, verranno organizzati specifici eventi informativi/formativi sull'argomento.

### **7.3) ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE.**

La formazione del rimanente personale non qualificabile come personale dipendente, dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione/formazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

### **7.4) INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E TERZE PARTI.**

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'ODV, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato da ANT.

ANT, previa proposta dell'ODV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole utilizzate al riguardo.

## 8) SISTEMA DISCIPLINARE

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da ANT in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, si è creato un sistema disciplinare che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato su proposta dell'ODV dalla Segreteria Generale.

### 8.1) SANZIONI APPLICABILI AI DIPENDENTI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

#### a) **Rimprovero verbale:**

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

#### b) **Rimprovero scritto:**

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

#### c) **Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:**

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre ANT ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

#### d) **Licenziamento per giustificato motivo:**



- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01

e) **Licenziamento per giusta causa:**

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di ANT delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

## 8.2) SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI

a) **Rimprovero verbale:**

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

b) **Rimprovero scritto:**

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c) **Licenziamento ex art. 2118 c.c.:**

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 e di una gravità tale da esporre ANT ad una situazione oggettivo di pericolo o tale da determinare comunque riflessi negativi per la Fondazione.

d) **Licenziamento per giusta causa:**

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibilità di una concreta applicazione a carico di ANT delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire neppure una prosecuzione provvisoria dello stesso.

### 8.3) DISCIPLINA APPLICABILE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Al fine di una piena efficacia preventiva del Modello rispetto ai reati indicati dal D. Lgs. 231/01, sono previste misure sanzionatorie anche nei confronti di Collaboratori Esterni e operatori del volontariato che pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello.

Segnatamente, negli accordi stipulati tra ANT e tali soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del rapporto per il caso in cui la controparte tenga condotte in violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di ANT di chiedere il risarcimento dei danni che le predette condotte cagionino a carico della Fondazione.

### 9) VERIFICHE DELL'ODV

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- I) Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato preso in considerazione;
- II) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'ODV;
- III) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

L'ODV procede alle Verifiche Ispettive in modo pianificato su tutte le aree rischio reato, attraverso sopralluoghi e attività di analisi di singole procedure gestionali o di intere aree associative.

La frequenza delle Verifiche Ispettive può variare in funzione della complessità dell'area/procedura da verificare o di eventuali criticità emerse nel corso di verifiche precedenti.

E' compito del Presidente dell'ODV:

- concordare, ove necessario, le date di effettuazione delle singole verifiche con i responsabili delle aree interessate;
- predisporre il Rapporto di Verifica Ispettiva da cui risultino, oltre alle annotazioni eventualmente richieste dalle previsioni delle singole Parti Speciali in considerazione dell'area di rischio reato interessata, riscontri oggettivi circa 1) le modalità di circolazione delle

informazioni; 2) la completezza e la corretta utilizzazione e conservazione dei documenti; 3) il corretto svolgimento delle attività; 4) ogni utile annotazione per una valutazione globale della verifica e per la definizione delle azioni correttive che si rendessero necessarie.

La verifica può essere preceduta da una riunione iniziale tra l'ODV ed il Responsabile dell'area interessata, nella quale discutere i contenuti, i tempi e le modalità della verifica.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'ODV per il CdA di ANT.

## **10) MODELLO E CODICE ETICO.**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dal CdA di ANT contestualmente al presente Modello e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologici" che ANT riconosce come propri.

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

I principi contenuti nel Codice Etico, afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività della fondazione.

## **11) WHISTLEBLOWING**

Riferimento normativo Legge "whistleblowing" L. n. 179/2017, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Nella suddetta normativa è stato previsto la modifica dell'art. 6 del DLgs. 231/01, con l'introduzione del comma 2-Bis, al fine di tutelare i dipendenti e/o collaboratori di società private che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorative.

Per quanto non esplicitamente enunciato nella su richiamata L. n. 179/2017, può essere oggetto di segnalazione qualsiasi condotta che in astratto possa essere associata ad un reato presupposto del D.Lgs 231/01 o un reato, anche non presupposto del D.Lgs 231/01, che violi i principi di cui al codice etico.

In particolare sono rilevanti tutte le segnalazioni che riguardano comportamenti o irregolarità, sia consumati che tentati, posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, volontari professionisti esterni nelle loro attività, mansioni, funzioni, deleghe e incarichi eseguite nell'ente, a favore dello stesso e/o ad esso riconducibile o collegabile.

La segnalazione può riguardare sia azioni che omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti:

- di cui ai reati presupposti del D.Lgs. 231/01;

- poste in essere in violazione del Codice etico o delle procedure adottate dal MOG e/o di altre disposizioni aziendali;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale e/o di immagine all'ENTE;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o altre persone, o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività, opera e/o professione, anche temporaneamente presso l'ENTE.

Fondazione Ant ha predisposto apposita procedura Whistleblowing.

### I REATI PRESUPPOSTO

Il Decreto prevede la responsabilità delle persone giuridiche solo per alcune categorie di reati, specificatamente e tassativamente previsti dal Decreto stesso.

Il catalogo di tali reati, definiti *reati presupposto*, è continuamente aggiornato, integrato, modificato e, soprattutto, ampliato da interventi legislativi; alla data attuale i reati presupposto sono i seguenti:

**Art. 24 d. lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

-Malversazione di erogazioni pubbliche, art. 316 *bis* c.p.;

-Indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 316 *ter* c.p.;

-Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, art. 640, comma 2°, n. 1 c.p.;

-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 *bis* c.p.;

-Frode informatica, art. 640 *ter* c.p.;

-Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

-Frode in agricoltura;

**Art. 24 bis d. lgs. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati:**

- Documenti informatici, art. 491 bis, c.p.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615 ter c.p.;
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615 quater c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 615 quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quater c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quinquies c.p.;
- Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici e telematici, art. 635 bis, c.p.;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635 ter, c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, art. 635 quater c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, art.635 quinquies, c.p.
- Frode informatica, art. 640 ter c.p.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640 quinquies c.p.
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105);

**Art. 24 ter d. lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere, art. 416 c.p. –ad eccezione del sesto comma-;
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998, art. 416, comma VI°, c.p.;
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera, art. 416 *bis* c.p.;
- Scambio elettorale politico-mafioso, art. 416 *ter* c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione, art. 630 c.p.;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo\*, art. 407, comma 2°, lett. a), numero 5), c.p.p.

**Art. 25 d. lgs. 231/2001: Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio**

- Concussione, art. 317 c.p.;
- Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari, art. 319 *ter* c.p.;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319 *quater* c.p.
- Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, art. 320 c.p.;
- Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri, art. 322 *bis* c.p.;

-Traffico di influenze illecite, art 346 bis c.p.

-Peculato (art. 314 c.p.);

-Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

-Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

**Art. 25 bis d. lgs. 231/2001: Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

-Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 453 c.p.;

-Alterazione di monete, art. 454 c.p.;

-Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p.;

-Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, art. 457 c.p.;

-Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p.;

-Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 460 c.p.;

-Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p.;

-Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, art. 464 c.p.;

-Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, art. 473 c.p.;

-Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.;

-Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, art. 493 ter c.p.;

-Trasferimento fraudolento di valori, art. 512 bis c.p.

**Art. 25 bis 1 d. lgs. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio**

-Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;

-Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 bis c.p.;

-Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.;

-Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 quater c.p.;

**Art. 25 ter d. lgs. 231/2001: Reati societari**

- False comunicazioni sociali, art. 2621 c.c.;
- Fatti di lieve entità, art. 2621 bis c.c.;
- Delitto di false comunicazioni sociali, art. 2622 c.c.;
- Delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori previsto dall'art. 2622, terzo comma, del codice civile [lettera abrogata dalla L. 69/2015];
- Contravvenzione di falso in prospetto, art. 2623, primo comma, c.c.<sup>2</sup>;
- Delitto di falso in prospetto, art. 2623, secondo comma, c.c.<sup>3</sup>;
- Contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione art. 2624, primo comma, c.c.<sup>4</sup>;
- Delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, secondo comma, c.c.;
- Delitto di impedito controllo, art. 2625, comma secondo, c.c.,;
- Delitto di formazione fittizia del capitale, art. 2632 c.c.;
- Delitto di indebita restituzione dei conferimenti, art. 2626 c.c.,
- Contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2627 c.c.,;
- Delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2628 c.c.,;
- Delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2629 c.c.,;
- Delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2633 c.c.;
- Delitto di illecita influenza sull'assemblea, art. 2636 c.c.;

---

<sup>2</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dalla Legge 262/2005.

<sup>3</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dalla Legge 262/2005.

<sup>4</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. lgs. 39/2010;



-Delitto di agiotaggio, art. 2637 c.c., e delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi, ex art. 2629 bis c.c.,<sup>5</sup>;

-Delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, art. 2638 c.c.;

-Delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.,<sup>6</sup> e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c.;

**Art. 25 quater d. lgs. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

-Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

-Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);

-Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);

-Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);

--Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);

-Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

-Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016 art. 270 quinquies 1 c.p.);

-Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);

-Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

-Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

-Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

-Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);

-Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

-Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p. [introdotto dal D. lgs. 21/2018]);

-Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

-Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

-Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

-Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

-Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

-Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976 art. 1);

<sup>5</sup> modificato dalla L. 262/2005, art. 31.

<sup>6</sup> introdotto dalla l. 190/2012 art. 1 comma 77.

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2);
- Sanzioni (L. 422/1989 art. 3);
- Pentimento operoso (D. ls. 62571979 art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 art. 2.

**Art. 25 quater 1 d. lgs. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583 bis c.p.

**Art. 25 quinquies d. lgs. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù, art. 600 c.p.;
- Prostituzione minorile, art. 600 bis c.p.;
- Pornografia minorile, art. 600 ter c.p.;
- Detenzione o accesso a materiale pornografico, art. 600 quater c.p.;
- Pornografia virtuale, art. 600 quater 1 c.p.;
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600 quinquies c.p.;
- Tratta di persone, art. 601 c.p.;
- Traffico di organi prelevati da persona vivente;
- Acquisto e alienazione di schiavi, art. 602 c.p.;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.;
- Tortura, art. 613 bis c.p.;
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, art. 613 ter c.p.;

**Art. 25 sexies d. lgs. 231/2001: Abusi di mercato**

- Manipolazioni di mercato, art. 185 T.U.F.;
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, art. 184 T.U.F.
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazioni illecite di informazioni privilegiate, art. 187 quinquies T.U.F.;
- Divieto di manipolazioni di mercato, art. 187 quinquies T.U.F.

**Art. 25 septies d. lgs. 231/2001: Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro**

-Omicidio colposo, art. 589 c.p.;

-Lesioni personali colpose, gravi o gravissime, art. 590 c.p.;

**Art. 25 octies d. lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

-Ricettazione, articolo 648 c.p.;

-Riciclaggio, articolo 648 bis c.p.;

-Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illegittima, art. 648 ter.c.p.;

-Autoriciclaggio, art. 648 ter 1, c.p.

**Art. 25 octies 1 d. l gs. 231/2001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

-Indebito utilizzo e fabbricazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);

-Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);

-Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);

**Art. 25 novies d. lgs. 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

-Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, art. 171, l. 633/1941 comma 1, lett. a) *bis*;

-Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, art. 171, l. 633-/1941 comma 3;

-Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, art. 171 bis l. 633/1941 comma 1;

-Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca

dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, art. 171 *bis*, l. 633/1941 comma 2;

-Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, art. 171 *ter* l. 633/1941;

-Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, art. 171 *septies* l. 633/1941;

-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale, art. 171 *octies*, l. 633/1941.

**Art. 25 *decies* d. lgs. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377 *bis* c.p.

**Art. 25 *undecies* d. lgs. 231/2001: Reati ambientali**

-Inquinamento ambientale, art. 452 *bis* c.p.;

-Disastro ambientale, art. 452 *quater* c.p.;

-Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452 *quinquies* c.p.;

-Circostanze aggravanti per i reati ambientali, art. 452 *octies* c.p.;

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452 sexies c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura e prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727 bis c.p.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, art. 733 bis c.p.;
- Sanzioni in materia di scarichi di acque reflue industriali, art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, d. lgs. 156/2006;
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256 d. lgs. 152/2006;
- Bonifica dei siti, art. 257 d. lgs. 156/2006;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 258 d. lgs. 156/2006;
- Traffico illecito di rifiuti, art. 259 d. lgs. 156/2006;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260 d. lgs. 156/2006;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, art. 260 bis d. lgs. 156/2006;
- Sanzioni-emissioni in atmosfera di impianti ed attività, art. 279 d. lgs. 156/2006;
- Commercio di esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione, art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1, art. 6 comma 4, legge 150/1992;
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive, art. 3 L. 549/1993;
- Inquinamento doloso provocato da navi, art. 8 d. lgs. 202/2007;
- Inquinamento colposo provocato da navi, art. 9 d. lgs. 202/2007.

**Art. 25 duodecies d. lgs. 231/2001 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998).

**Art. 25 terdecies d. lgs. 231/2001: Razzismo e Xenofobia**

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 640 bis c.p.-aggiunto dal D. Lgs. 21/2018)

**Art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (introdotto dal DDL n° 1638//2019)

-Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);

-Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

**Art. 25-quinquiesdecies d. lgs. 231/2001: Reati tributari**

-Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

-Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

-Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2020);

-Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2020);

-Indebita compensazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2020);

**Art. 25 Sexiesdecies d. lgs. 231/2001: Contrabbando**

-Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);-Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 43/1973);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 43/1973);
  - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);
- art. 25 septiesdecies d. lgs 231/01: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**
  - Furto di beni culturali, art. 518 bis c.p.;
  - Appropriazione indebita di beni culturali, art. 518 ter c.p.;
  - Ricettazione di beni culturali, art. 518 quater c.p.;
  - Falsificazione privata relativa a beni culturali, art. 518 octies c.p.;
  - Violazione in materia di alienazione di beni culturali, art. 518 novies c.p.;
  - Importazione illecita di beni culturali, art. 518 decies c.p.;
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali, art. 518 undecies c.p.;
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici, art. 518 duodecies c.p.;
  - Contraffazione di opere d'arte, art. 518 quaterdecies c.p.;

**Art. 25 duodevices D. Lgs. 231/2001: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

-Riciclaggio di beni culturali, art. 518 sexies c.p.;

-Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 518 terdecies c.p.